

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1901

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMODEO, IOSSA, ROTIROTI, BARBALACE, FINCATO, D'ADDARIO,  
FERRARINI, DIGLIO, COLUCCI, ZAVETTIERI, MUNDO**

*Presentata il 18 novembre 1987*

**Integrazioni e modificazioni alle norme relative alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria dei geometri è stata la prima su cui, con la legge 8 agosto 1977, n. 583, sono stati sperimentati i criteri ispiratori della riforma generale dell'ordinamento previdenziale per tutti i liberi professionisti.

Ci è dovere rilevare che su questa tematica e per la migliore definizione della normativa si è con impegno dedicato il collega Marte Ferrari in ogni legislatura, e noi raccogliamo il suo impegno per andare avanti più speditamente.

Su tale normativa, composta di soli 7 articoli e denominata da alcuni « legge cavia », si sono basate le successive riforme delle casse di previdenza per i liberi professionisti con:

legge 20 settembre 1980, n. 576, riforma della previdenza forense, integrata e corretta dalla legge 2 maggio 1983, n. 175;

legge 3 gennaio 1981, n. 6, riforma della previdenza per gli ingegneri ed architetti;

legge 20 ottobre 1982, n. 773, riforma della previdenza per i geometri.

Queste norme — che costituiscono già un valido supporto per lo studio delle leggi di riforma delle altre casse di previdenza per i liberi professionisti e per la istituzione di una previdenza unica per le categorie professionali non protette — necessitano peraltro di una messa a punto anche in riferimento all'esperienza acquisita nei primi anni di applicazione.

Solo così dette norme potranno esplicare in pieno la duplice funzione attribuita ad una legislazione moderna ed innovativa da un lato, ma nel contempo verificata e consolidata alla luce della pratica esperienza.

Il tutto con vantaggio sia per l'utenza che per la sana gestione previdenziale e con possibilità di sempre migliori riferimenti per la formazione delle altre leggi similari per le categorie che ne necessitano.

Con la presente proposta di legge si intende integrare e modificare la normativa previdenziale che riguarda i geometri professionisti.

Si indicano sommariamente di seguito le finalità che hanno portato alla formulazione dell'articolato.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si tende a modificare la legge 20 ottobre 1982, n. 773, per eliminare alcune incongruenze ed iniquità e per allineare viepiù il contenuto sostanziale a quello delle altre previdenze per liberi professionisti.

In particolare:

con la sostituzione dei primi due commi dell'articolo 2 oltre ad ottenere una migliore stesura tecnica, si uniforma il periodo contributivo, valido per il calcolo delle pensioni, a quella fissato per la cassa forense con legge 2 maggio 1983, n. 175;

con la integrazione all'articolo 2 si tende a riconoscere una pensione minima di vecchiaia, inabilità ed indiretta, calcolata sulle quote di contribuzione soggettiva versate e rivalutate, in favore di coloro che possiedono un reddito professionale nullo o minimo;

con la modifica di una parola all'articolo 3 (della legge n. 773 del 1982) viene rettificato un errato richiamo esistente nella norma;

con la integrazione all'articolo 4 si tende a riconoscere l'esenzione dalla contribuzione soggettiva e integrativa minima, agli iscritti cui è riconosciuto il diritto a pensione di inabilità, per gli anni successivi alla maturazione del diritto alla pensione stessa. In pratica tale esenzione si riferisce al periodo di eventuale protratta istruttoria della pratica di pensione, periodo che comunque è irrilevante ai fini del calcolo della previdenza medesima;

con l'integrazione dell'articolo 13 si vuole disancorare il calcolo delle pensioni minime, dalle eventuali variazioni dei contributi soggettivi minimi, che dovessero essere effettuate per il riequilibrio economico della Cassa;

con la modifica dell'articolo 17, tredicesimo comma, si conferma la possibilità di ottenere informazioni dagli uffici delle imposte, estendendola anche nei confronti degli iscritti di solidarietà.

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si tende a modificare gli articoli 3 e 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37. In particolare:

si modificano le circoscrizioni elettorali degli organi della cassa, portandole da distretto di Corte d'appello a « regionale »;

si riconosce, con legge, la prassi consolidata dagli organi della Cassa, di operare per ragioni di economia, in gruppi ristretti di lavoro, per lo studio di particolari problematiche di propria competenza.

Con l'articolo 3 della presente proposta di legge si intende estendere la copertura assicurativa, di inabilità e per premorienza, agli iscritti alla Cassa alla data di entrata in vigore della citata legge n. 773 del 1982, che si erano iscritti alla Cassa medesima in età variante fra i 40 ed i 50 anni. Tale copertura assicurativa allo stato attuale si riferisce solo a coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai 40 anni.

Con l'articolo 4 si intende agevolare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro professionale, alleggerendo agli stessi la pressione contributiva integrativa, di quella quota che non trova copertura economica nell'anticipazione della committenza.

Con l'articolo 5 si riconosce il diritto — negato dalle precedenti normative — di ottenere l'indennità *una tantum* al momento della cancellazione dalla Cassa indipendentemente dalla cancellazione dall'albo professionale.

La normativa, con efficacia retroattiva, determinerà altresì la definizione del rilevante contenzioso, aperto in materia, innanzi la magistratura ordinaria.

Con l'articolo 6 si riaprono i termini del riscatto, estendendo la facoltà di chiederlo a tutti gli iscritti all'albo da data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 773 del 1982.

Con l'articolo 7, infine, si riconosce a tutti gli iscritti alla Cassa, alla data di entrata in vigore della legge n. 773 del 1982 e senza soluzione di continuità, il diritto di ottenere una pensione minima iniziale di vecchiaia, inabilità o indiretta, della stessa entità prevista dalla previgente normativa

(articolo 2, primo comma, legge 8 agosto 1977, n. 583), alle condizioni previste dalla previgente norma per quanto attiene la pensione di vecchiaia ed alle condizioni previste dalla attuale legislazione in ordine alle pensioni di inabilità ed indiretta.

L'ampio consenso che è già stato possibile registrare intorno alle linee di riforma per la previdenza professionale, sia all'interno della categoria interessata, sia tra le forze politiche parlamentari, consente di confidare che la presente proposta di legge possa essere sollecitamente esaminata ed approvata anche nell'interesse dell'intero sistema previdenziale per liberi professionisti.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.

La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1.75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

2. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 5,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *b*) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente la maturazione del diritto a pensione, in conformità al precedente terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23. Tali cri-

teri si applicano altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilità ed indirette maturate ai sensi della presente legge ».

3. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La pensione è determinata con applicazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 ».

4. All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al comma settimo, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, commi primo e secondo, e dell'articolo 11, comma terzo. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 21.

Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa e della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali ».

5. All'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto al fine del calcolo della pensione minima di cui al quarto comma dell'articolo 2 ».



6. Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa ».

7. Il primo e il terzo comma dell'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo comma, nonché di quelli eventualmente versati per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'articolo 36 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, ed ai sensi dell'articolo 23 della presente legge ».

« Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti, indicati al precedente articolo 7, dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta ».

8. Al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dichiarazione di inefficacia della iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 ».

9. L'articolo 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — 1. Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

3. Agli effetti di cui al primo comma l'iscritto può presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, affinché per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito già regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.

4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il dieci per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.

5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.

6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata ».

#### ART. 2.

*(Modifiche alla legge  
4 febbraio 1967, n. 37).*

1. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Cassa è autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati ».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati

per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio ».

3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« 1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare; ».

4. Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, come modificato dall'articolo 29 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti, sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio ».

5. All'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa ».

### ART. 3.

*(Pensioni di inabilità e indirette).*

1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reinscri-

zione alla Cassa previste dall'articolo 4, primo comma, lettera *b*), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reinscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

2. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

#### ART. 4.

*(Agevolazioni per i nuovi diplomati).*

1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.

#### ART. 5.

*(Riduzione delle sanzioni).*

1. Nei confronti degli iscritti di solidarietà di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli iscritti all'albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformità all'articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'articolo 17, quarto comma, della citata legge n. 773 del 1982, sono ridotte della metà.

2. Le sanzioni comminate dall'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, possono essere ridotte, a decorrere dall'anno 1985, fino ad un massimo della metà di quelle previste dalla citata legge. Tale riduzione è applicabile nei confronti dell'iscritto all'albo inadempiente in caso di impossibilità o impedimento derivante da malattia, da calamità naturali o da altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione della Cassa.

3. L'entità della riduzione potrà essere altresì graduata, nei limiti di cui al comma 2, tenendo conto della recidività nelle infrazioni, nonché in relazione alla entità del ritardo nella presentazione della comunicazione.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, relative alla omessa o tardiva comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano dall'albo dei geometri in data anteriore alla iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. In caso di reinscrizione all'albo le sanzioni sono dovute con le maggiorazioni previste dall'articolo 21, quarto comma, della citata legge n. 773 del 1982.

#### ART. 6.

##### *(Indennità una tantum).*

1. La liquidazione dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, si effettua, con le modalità stabilite dalla legge stessa, indipendentemente dalla cancellazione dall'albo.

2. Tale indennità è dovuta, su richiesta, ai geometri che si sono cancellati dalla Cassa successivamente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 583, come modificata dall'articolo 24 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

3. L'interessato può chiedere che gli importi dovutigli a titolo di restituzione dei contributi di cui all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e di indennità *una tantum* di cui ai commi 1 e 2,

vengono trasferiti ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ove previsto e regolamentato da apposite norme di legge.

4. Il quinto e sesto comma dell'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono abrogati.

#### ART. 7.

##### *(Riscatto).*

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, può essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge soprà citata.

2. Fermi restando la validità, l'importo e le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma del richiamato articolo 23, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 8.

##### *(Disposizioni transitorie).*

1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, della stessa legge, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorchè conseguano i requisiti fissati dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

2. Coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai 55 anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa da data antecedente al 27 ottobre 1982, qualora non siano beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività svolta anche precedente-

mente alla iscrizione all'albo, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti per la pensione di inabilità o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificata dalla presente legge. Tuttavia nell'ipotesi in cui tali iscritti o loro superstiti abbiano maturato diritto ad altra pensione, di importo inferiore a quello come sopra stabilito, la Cassa su domanda degli interessati, provvede a liquidare una pensione minima iniziale fino al raggiungimento dell'importo fissato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583.

3. Alle pensioni iniziali come fissate dai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonchè, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della stessa.

4. Le pensioni di reversibilità ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. Le norme stabilite dal presente articolo si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformità al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.